

- (6) Il periodo di questa nuova inchiesta («nuovo PI») va dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000. Esso è stato utilizzato per determinare l'attuale livello dei prezzi all'esportazione, dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita e per misurare le variazioni del valore normale. Per verificare se i prezzi di rivendita e i successivi prezzi di vendita avessero registrato una variazione sufficiente, i prezzi praticati nel nuovo PI sono stati confrontati con quelli praticati durante il periodo d'inchiesta iniziale («PI iniziale»), decorso dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.
- (7) A causa della quantità dei dati raccolti ed analizzati e del fatto che sono stati riesaminati i valori normali, l'inchiesta ha superato il normale periodo di sei mesi previsto dall'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di base.

#### B. PRODOTTO IN ESAME

- (8) Il prodotto oggetto della richiesta e per il quale è stata avviata la nuova inchiesta è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia lo spago per legare di polipropilene (nel prosieguo: «lo spago»), attualmente classificabile nel codice NC ex 5607 41 00.

Questo tipo di spago è utilizzato nel settore agricolo, in particolare per legare fasci che vengono raccolti da imballatrici automatiche o macchine simili. Il prodotto presenta diversi spessori (titoli metrici) e caratteristiche tecniche diverse relative, in particolare, a resistenza del nodo e resistenza alla rottura, numero di torsioni/giri al metro, colore, stabilizzazione U.V. e fibrillazione.

#### C. LA NUOVA INCHIESTA

- (9) Scopo della nuova inchiesta era in primo luogo di determinare se vi fosse una variazione rilevante nei prezzi di rivendita o nei successivi prezzi di vendita dello spago polacco nella Comunità. In secondo luogo, qualora si fosse concluso che vi era stato un assorbimento, si doveva ricalcolare il margine di dumping.

A norma dell'articolo 12 del regolamento di base, gli importatori e gli esportatori hanno la possibilità di sottoporre prove a giustificazione dell'assenza di variazioni dei prezzi nella Comunità in seguito all'istituzione di misure per motivi diversi dall'assorbimento del dazio antidumping. Questi motivi potrebbero essere ad esempio la riduzione delle spese generali, amministrative e di vendita (miglioramento dell'efficienza) o dell'utile dell'importatore (si veda il considerando 12).

### 1. Variazioni dei prezzi di rivendita nella Comunità

#### 1.1. Osservazioni generali

- (10) Le variazioni dei prezzi di rivendita nella Comunità sono state valutate confrontando i prezzi di rivendita del nuovo PI con quelli del PI iniziale. Si deve osservare che l'inchiesta ha cooperato un solo importatore indipendente, il quale tuttavia ha realizzato gran parte delle importazioni totali del prodotto nella Comunità durante il nuovo PI, cosicché i suoi prezzi di rivendita possono essere considerati rappresentativi della media dei prezzi di rivendita dello spago per legare polacco sul mercato comunitario. Detto importatore inoltre è rappresentativo non solo per quanto riguarda le importazioni totali, ma anche in riferimento ai tre produttori esportatori polacchi che hanno cooperato, considerati individualmente, che a loro volta rappresentavano la totalità delle esportazioni polacche di spago per legare durante il nuovo PI.

- (11) Tale confronto ha rivelato che i prezzi di rivendita dello spago nella Comunità erano leggermente diminuiti.

#### 1.2. Argomentazioni delle parti interessate

##### 1.2.1. Riduzione delle spese generali, amministrative e di vendita e dell'utile dell'importatore

- (12) Si è esaminato se l'assenza di variazioni nei prezzi di rivendita fosse dovuta ad un calo delle spese generali, amministrative e di vendita e dell'utile dell'importatore indipendente. Si è constatato che quest'ultimo ha effettivamente ridotto leggermente il suo margine di profitto per quanto riguarda il commercio di spago polacco. È stato di conseguenza applicato un adeguamento per la differenza tra il margine di profitto ottenuto da questo importatore nella rivendita dello spago polacco nel PI iniziale e il congruo margine di profitto di un importatore indipendente operante nello stesso settore commerciale nel nuovo PI.

##### 1.2.2. Conversione di valuta

- (13) Un adeguamento è stato applicato anche in considerazione del deprezzamento della valuta polacca (zloty) nei confronti del marco tedesco e dell'euro, che erano le principali valute di denominazione delle vendite di spago polacco alla Comunità durante il PI iniziale e il nuovo PI.